II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli

(82/528/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/36/CEE (2), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 76/895/CEE, gli allegati devono essere oggetto di regolari modifiche e che, per tali modifiche, si deve tener conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, nonché delle esigenze sanitarie ed agricole;

considerando che è sufficiente identificare i residui di antiparassitari attraverso i nomi comuni e le formule chimiche di questi ultimi; che è quindi opportuno semplificare di conseguenza la presentazione dell'allegato II di detta direttiva;

considerando che gli antiparassitari aramite e chlorfenson non rivestono più alcuna importanza economica e che la loro presenza nelle derrate alimentari è improbabile; che di conseguenza è opportuno eliminare tali composti da detto allegato II;

considerando che, alla luce delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, è necessario modificare le disposizioni, particolarmente in materia di quantità massime, contenute nell'allegato II, relative ai seguenti prodotti: atrazina, azinfos etile, azinfos metile, barbano, binapacryl, carbaryl, clorobenzilato, diallato, endosulfan, lindano, parathion (compreso il paraoxon) e folpel;

considerando che, per la stessa ragione, è opportuno aggiornare la direttiva corredandola di disposizioni relative ad altri antiparassitari i cui residui possono essere presenti negli ortofrutticoli, vale a dire: bromofos etile, bromopropilato, captafol, chlorprofam, chlorbufam, chlorfenvinphos, chlormequat, DDT, diazinone, dichlofluanid, dichlorvos, dicofol, dioxathion, diquat, fentin, eptacloro, bromuro di metile, paraquat, piretrine, triallato, vamidothion e chinometionato;

considerando che è altresì opportuno, conformemente alla corrente prassi internazionale, sostituire i valori massimi relativi all'amitrol, all'endrin e al TEPP, fin qui espressi come «zero», con valori finiti, corrispondenti o prossimi al limite inferiore di determinazione;

considerando che, tenuto conto degli errori, particolarmente di campionamento e di analisi, inerenti al controllo delle quantità massime, queste ultime devono essere espresse con un numero appropriato di cifre significative; che le quantità massime relative al chlorbenzide e al metilparathion, compreso il metilparaoxon, devono pertanto essere corrette,

(1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.
(2) GU n. L 46 del 19. 2. 1981, pag. 33.
(3) GU n. C 95 del 16. 4. 1982, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue:

1. la colonna intitolata «N. CEE (1)» e la nota (1) sono soppresse;
2. le voci «aramite» e «chlorfenson» sono soppresse;
3. per i residui di antiparassitari appresso indicati, i dati contenuti nella tabella, ad eccezione delle denominazioni chimiche, che rimangono invariate, sono sostituiti dai seguenti:

Denominazione usuale	Quantità massime (in mg/kg) (ppm)	
amitrol	0,05	
atrazina	0,1	
azinofos etile	0,05	
azinofos metile	1:	uva, agrumi
	0,5:	altri prodotti
binapacryl	0,05:	bulbi, tuberi, radici ortive
	0,3:	altri ortaggi, frutta
carbaryl	3:	albicocche, mele, pere, pesche, uva prugne, insalate, cavoli
	1:	altri prodotti
clorbenside	2	
clorobenzilato	0,2:	frutta a guscio
	2:	altri prodotti
endosulfan (somma dell'α-β-endosulfan e dell'endosulfan solfato)	0,2:	radici ortive
	1:	altri prodotti
endrin	0,01	
folpel	15:	ciliegie, lattuga, lamponi, mirtilli, ribes neri (cassis), rossi e bianchi, uva, fragole
	10:	agrumi, pomacee
	5:	pomodori
	2:	altri prodotti
lindano (gamma HCH)	2:	ortaggi a foglia
	0,5:	pomodori, drupacee, uva
	0,1:	carote
	1:	altri prodotti
metilparathion (compreso il metilparaoxon)	0,2	
TEPP	0,01	

4. sono inseriti i seguenti antiparassitari, insieme ai dati ad essi relativi:

Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg) (ppm)	
Denominazione usuale	Denominazione chimica		
bromofos etile	0-(4bromo-2,5-dicloro-fenil)-0,0-dietilfosforo-tioato	0,5	
bromopropilato	isopropil-4,4'-dibromo-benzilato	3:	agrumi e banane
		2:	pomacee e drupacee, fragole, uva
		1:	ortaggi
		0,05:	altre frutta
captafol	1,2,3,6-tetraidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio) ftalimmide	8:	ortaggi a foglia
		2:	radici ortive
		5:	altri prodotti
clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z)	2-cloro-1-(2,4-dicloro-fenil) vinildietilfosfato	0,5:	bulbi, tuberi, radici ortive, sedano, prezzemolo
		0,05:	funghi, frutta
		0,1:	altri ortaggi
clormequat, espresso come clormequat catione	ione 2-cloroetiltrimeti-lammonio	3:	pere
		1:	uva
		0,05:	altri prodotti
DDT (somma di p,p'DDT, p,p'DDT, p,p'DDE e p,p'TDE)	1,1,1-tricloro-2,2-bis-(4-clorofenil) etano	0,1	
diazinone	0,0-dietil-0-2-isopropil-6-metilpiriminidin-4-il tiofosfato	0,05:	frutta a guscio
		0,5:	altri prodotti
diclofluanid	N-diclorofluorometiltio-N,N'-dimetil-N-fenilsul-famide	10:	lattuga, fragole, altre bacche, uva
		5:	altri prodotti
diclorvos	2,2-diclorovinildimetil-fosfato	0,1	
dicofol	2,2,2-tricloro-1,1-bis (4-clorofenil) etanolo	2:	frutta
		0,5:	ortaggi
dioxathion	S,S' (1,4-diossan-2,3-diil)-0,0,0',0'-tetraetil -di(ditiofosfato)	3:	agrumi
		0,4:	uva
		0,2:	altri prodotti
diquat, espresso come diquat catione	1,1'-etilen-2,2'-bipiridil-diilio	0,1:	ortaggi
		0,05:	altri prodotti
composti del fentin (somma espressa come fentin idrossido)	trifenilstagno	1:	sedani
		0,1:	carote
		0,05:	altri prodotti

Residui di antiparassitari		Quantità massima (in mg/kg)(ppm)
Denominazione usuale	Denominazione chimica	
eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido)	1,4,5,6,7,8,8-eptacloro--3a,4,7,7a-tetraidro-4,-7--metanoindene	0,01
bromuro di metile	brometano	0,1
paraquat, espresso come paraquat catione	ione 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridildiilio	0,05
piretrine (somma delle piretrine I e II, cinerine I e II, iasmoline I e II)	—	1
vamidothion (somma del vamidothion e del vamidothion solfossido)	0,0-dimetil-S-2-(1-metil-carbamoiletiltio) etiltio-fosfato	0,5: pomacee 0,05: altri prodotti
chinometionato	6-metil-1,3-citiol-[4,5-b] chinossalin-2-one	0,3

5. le voci relative al «barban» e al «diallato» debbono essere sostituite rispettivamente dai gruppi «barban, chlorprofam, chlorbufam» e «diallato e triallato», nel modo qui appresso indicato:

Residui di antiparassitari			Quantità massime (in mg/kg) (ppm)
Denominazione usuale		Denominazione chimica	
barban chlorprofam chlorbufam	somma espressa come 3-cloro-anilina	4-clorobut-2-inil 3-clorocarbanilato; isopropil-3-clorofenil-carbammato; 1-metilprop-2 inil-3-cloro-fenilcarbammato	0,1: sedani, carote, cerfoglio, pastinache, prezzemolo 0,05: altri prodotti
diallato triallato	somma	S-2,3-dicloroallildiisopropiltiocarbammato; S-2,3,3-tricloroallildiisopropiltiocarbammato	0,1

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 1984 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. WESTH